



Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali



(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18.12.2012, n. 66 PGN 94204)

IL SINDACO
Achille Variati

L'Assessore all'Ambiente, al Verde Urbano ed alla Sicurezza
Antonio Marco Dalla Pozza

Il Direttore Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene
Danilo Guarti

Staff Tecnico
Coordinatore : *Riondato Gianni*
Componenti: *Sergio Martinelli, Maurizio Poli, Claudio Meggiolaro, Leonardo Franzan, Ruggiero Di Pace, Daniela Agostini, Enrico Crimì.*

Aggiornamento testi
Enrico La Greca – Enrico Crimì

Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18.12.2012, n. 66 PGN 94204)



INDICE

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi, competenze, definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni.

<u>Art. 1 - Tutela degli animali</u>	pag. 1
<u>Art. 2 - Competenze del Sindaco</u>	pag. 1
<u>Art. 3 - Definizioni</u>	pag. 2
<u>Art. 4 - Ambito di applicazione</u>	pag. 3
<u>Art. 5 - Esclusioni</u>	pag. 3

Titolo II - Detenzione, maltrattamento, abbandono, avvelenamento, randagismo, accattonaggio degli animali.

<u>Art. 6 - Detenzione</u>	pag. 5
<u>Art. 7 - Maltrattamento</u>	pag. 5
<u>Art. 8 - Abbandono</u>	pag. 7
<u>Art. 9 - Avvelenamento</u>	pag. 7
<u>Art. 10 - Animali randagi</u>	pag. 8
<u>Art. 11 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali</u>	pag. 8

Titolo III - Accesso, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

<u>Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico</u>	pag. 9
<u>Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio o vincita</u>	pag. 9
<u>Art. 14 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, in attività ambulanti e/o occasionali</u>	pag. 10

<u>Art. 15 - Mostre, manifestazioni, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali</u>	pag. 11
<u>Art. 16 - Rilascio di Autorizzazioni sanitarie per mostre, manifestazioni e spettacoli con detenzione di animali</u>	pag. 14

Titolo IV - Trasporto e stabulazione degli animali

<u>Art. 17 - Trasporto</u>	pag. 16
<u>Art. 18 - Stabulazione</u>	pag. 16

Parte II - Disposizioni speciali

Titolo V - Cani

<u>Art. 19 - Attività motoria e detenzione</u>	pag. 18
<u>Art. 20 - Box</u>	pag. 19
<u>Art. 21 Accesso ai parchi, giardini ed aree pubbliche</u>	pag. 19
<u>Art. 22 Anagrafe canina</u>	pag. 20

Titolo VI - Gatti

<u>Art. 23 - Gatti liberi e colonie feline</u>	pag. 21
<u>Art. 24 - Compiti dell'Unità Locale Socio Sanitaria</u>	pag. 21
<u>Art. 25 - Cura delle colonie feline</u>	pag. 21

Titolo VII - Volatili

<u>Art. 26 - Detenzione di volatili d'affezione o da compagnia</u>	pag.23
<u>Art. 27 - Della popolazione di Columba Livia varietà domestica</u>	pag. 24

Titolo VIII - Animali acquatici

<u>Art. 28 - Caratteristiche degli acquari</u>	pag. 25
<u>Art. 29 - Ittiofanua</u>	pag. 25

Titolo IX - Equidi

<u>Art. 30 - Equidi</u>	pag. 26
--------------------------------	----------------

Titolo X - Roditori, lagomorfi e mustelidi

<u>Art. 31 - Conigli</u>	pag. 28
<u>Art. 32 - Furetti</u>	pag. 28
<u>Art. 33 - Piccoli roditori</u>	pag. 29

Titolo XI – Animali esotici

<u>Art.34 - Detenzione degli animali esotici</u>	pag. 30
---	----------------

Titolo XII - Pet Therapy

<u>Art. 35 - " Pet Therapy": attività curative umane con impiego di animali</u>	pag. 31
<u>Art. 36 - Requisiti e finalità</u>	pag. 31

Parte terza - Disposizioni finali

Titolo XIII - Sanzioni e vigilanza

<u>Art. 37 – Sanzioni</u>	pag. 32
<u>Art. 38 – Vigilanza</u>	pag. 33

Titolo XIV - Abrogazione di norme

<u>Art. 39 - Abrogazione di norme</u>	pag. 34
<u>Art. 40 - Norme transitorie</u>	pag. 34

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi, competenze, definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni.

Art. 1 - Tutela degli animali

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali ed alla tutela della biodiversità.
- 2) Il Comune si adopera a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 3) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali, compreso l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione e/o vivisezione, e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
- 4) Il Comune promuove la tutela di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali, disciplina la tutela degli animali da compagnia e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 5) Il Comune favorisce gli accordi con le Associazioni Protezionistiche.
- 6) L'Amministrazione Comunale favorisce la predisposizione e l'utilizzazione di apposita cartellonistica nelle aree pubbliche, ville storiche e parchi ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e rispetto delle esigenze biologiche degli animali ivi presenti. L'apposita cartellonistica dovrà indicare le specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti e normative in vigore

Art. 2 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

- 1) esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli enti preposti;
- 2) esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 - Definizioni

- 1) Con la definizione generica di animale si intende, agli effetti del presente regolamento, quando non diversamente specificato, ogni corpo organato che ha vita, senso e moto.
- 2) Per animale d'affezione o da compagnia, agli effetti del presente regolamento si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità, quando ciò non contrasti con le normative vigenti. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Per animale d'allevamento si intende qualsiasi animale vertebrato, inclusi i pesci, gli anfibi ed i rettili, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.
- 3) Per animale da reddito in allevamento a carattere familiare si intende la specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
- 4) Sono cani vaganti non identificati oppure randagi quegli animali da compagnia, e comunque gli animali di affezione di cui alla L. 281/91, che vivono allo stato libero non sottoposti a custodia.
- 5) Per fauna selvatica si intendono le specie di mammiferi, di uccelli, di pesci, di rettili e di anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in

stato di naturale libertà nel territorio comunale. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

- 6) Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
- 7) Per animale sinantropo si intende l'animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni, topi ... ecc.)
- 8) Per proprietario o custode ovvero detentore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.
- 9) Per box si intende un recinto di piccole dimensioni, chiuso su 4 (quattro) lati, la cui unica specificità sia la detenzioni di animali al suo interno.
- 10) Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 (cinque) femmine o 30 (trenta) cuccioli per anno.
- 11) Per commercio di animali da compagnia si intende qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 4 - Ambito di applicazione

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Vicenza.
- 2) Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 (detenzione di animali e maltrattamento di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente art. 3.

Art. 5 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- 1) alle attività inerenti gli animali di allevamento o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- 2) alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- 3) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la tutela della fauna selvatica;
- 4) alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e secondo quanto previsto dalle direttive dell'Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica n. 1470/1996 così come recepite dal Ministero Risorse Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 20336/1997;
- 5) alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e di contenimento della popolazione dei "colombi di città" (*columba livia* varietà domestica).

Titolo II - Detenzione, maltrattamento, abbandono, avvelenamento, randagismo, accattonaggio degli animali.

Art. 6 - Detenzione

- 1) Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
- 2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo l'età, il sesso, la specie e la razza alla quale appartengono, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora.
- 3) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 4) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di custodirli e curarli, nonché devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
- 5) Ai proprietari e/o detentori di animali è fatto obbligo di attuare tutti gli interventi necessari al fine di evitare il danneggiamento e/o l'imbrattamento alle proprietà pubbliche e private.
- 6) E' fatto obbligo a chiunque detenga animali di garantire l'assistenza al personale di vigilanza degli organi preposti al fine di verificare agevolmente e senza rischi la presenza del tatuaggio e/o microchip di identificazione, quando prescritto, e lo stato di salute dei medesimi animali.
- 7) In caso di morte di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equidi) è consentito il seppellimento in terreni di proprietà di privati cittadini o in aree eventualmente individuate allo scopo dalla Pubblica Amministrazione (cimiteri per animali).

Art. 7 - Maltrattamento

- 1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
- 2) E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a

variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

- 3) E' vietato tenere animali stabilmente in terrazze o balconi senza idoneo riparo, in particolare per i cani ed i gatti dovrà necessariamente essere previsto anche apposito accesso, in ogni momento, all'abitazione. E' vietato inoltre isolarli in rimesse o cantine.
- 4) E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e rettili e nei casi di trasporto e di ricovero per cure.
- 5) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
- 6) E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività e/o la potenziale pericolosità di cani.
- 7) E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
- 8) E' vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo.
- 9) E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente esposti a luce artificiale.
- 10) E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 11) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento nelle pubbliche vie.
- 12) E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio come pure l'uso di collari aventi corpi acuminati rivolti verso la pelle dell'animale o verso l'esterno di esso o con dispositivi a scarica elettrica. E' ammesso l'uso di strumenti dotati di collari autorestringenti da parte dei cinovigili autorizzati alla prevenzione del randagismo canino, nella loro attività istituzionale.
- 13) Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio della coda, il taglio delle orecchie o la recisione delle corde vocali.

Tale divieto non si applica per gli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

- 14) E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie o per la coda.
- 15) E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti, acuminati.
- 16) Per motivi etologici si dispone di non separare i cuccioli dalla madre prima di 75 giorni di vita, salvo circostanze in cui tale separazione risulti oggettivamente più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
- 17) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 8 - Abbandono

- 1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero e Associazioni protezionistiche autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 - Avvelenamento

- 1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, sostanze velenose o alimenti contaminati dalle medesime sostanze, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che in ogni caso devono essere eseguite secondo quanto indicato dalle schede di sicurezza dei prodotti usati ed adottando tutte le precauzioni tecnicamente possibili al fine di prevenire avvelenamenti accidentali nei confronti delle persone e degli animali non bersaglio.

- 2) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'U.L.S.S. - Servizio Veterinario tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Tali segnalazioni verranno comunicate dal Servizio Veterinario ULSS all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Animali randagi

E' fatto divieto a chiunque di catturare animali randagi, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente e per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte delle Amministrazioni istituzionalmente preposte e degli Enti con esse convenzionati.

Art. 11 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

- 1) E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- 2) E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo; sono ammesse le attività promozionali di adozione da parte di Associazioni protezionistiche riconosciute.

Titolo III - Accesso, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico

- 1) E' consentito l'accesso di cani di piccola taglia tenuti al guinzaglio e con museruola, gatti, furetti, criceti e conigli tenuti nel trasportino, e piccoli volatili in gabbia, comunque di dimensioni tali da non costituire intralcio o pericolo, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Vicenza.
- 2) Il limite della piccola taglia, di cui al punto 1), non si applica ai cani guida per non vedenti e disabili.
- 3) L'animale deve in ogni caso essere accompagnato da una persona fisica avente una corporatura commisurata alla mole dell'animale; per i cani, inoltre, l'accompagnatore, esclusi i non vedenti e disabili, deve essere munito di idonea strumentazione atta alla rimozione delle deiezioni.
- 4) L'accompagnatore che a qualsiasi titolo, conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, e comunque che siano adeguatamente contenuti.
- 5) Il trasporto pubblico per i cani guida dei non vedenti e di accompagnamento per i disabili è gratuito.
- 6) Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani di cui al punto 5.

Art. 13 - Divieto di offrire animali in premio o vincita

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, anche in occasione di fiere, sagre o luna park.

Art. 14 - Esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, in attività ambulanti e/o occasionali

- 1) Il commercio di animali da compagnia è subordinato ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune. Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conformemente a quanto stabilito dai Servizi veterinari territorialmente competenti, compresa l'annotazione completa della loro provenienza e destinazione.
- 2) La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata al Servizio Veterinario dell'ULSS territorialmente competente che provvede all'istruttoria, all'emissione del parere igienico sanitario ed a trasmettere il fascicolo all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica del Comune.
- 3) Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato.
- 4) Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:
 - a. le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine, adeguatamente rifornite di acqua, riparate dal sole e con eventuale lettiera, nonché costruite in materiale tale da evitare il fermento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta;
 - b. è vietato tenere cani e gatti in gabbia per periodi continuativi superiori alle 10 ore, nonché lasciare gli animali incustoditi ed in gabbia durante i periodi di chiusura dell'attività; trascorso il periodo di 10 ore devono essere fatti uscire per fare del moto in un idoneo paddock o all'aperto;
 - c. è vietato tenere cani e gatti in gabbia con fondo in rete o a griglia, sono permessi i fondi rigidi ancorchè traforati;
 - d. durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 12 (dodici) ore al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua;
 - e. per i gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie fanno riferimento a

quanto stabilito dalle linee guida regionali ed alle normative statali o regionali vigenti in materia, per quanto non previsto o per quanto di competenza potranno essere fissate o modificate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario.

- 5) E' vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
- 6) E' vietata l'esposizione di animali all'esterno dei punti vendita.
- 7) E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.) con esclusione di acquari, purchè muniti di ossigenatore. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 15 - Mostre, manifestazioni, spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

- 1) Sono vietate, su tutto il territorio comunale, mostre, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali vivi, fatta eccezione per le mostre ed i concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, qualora organizzati da Enti o Associazioni riconosciute a livello nazionale, quali ENCI o Associazioni dalla stessa riconosciute, E.N.P.A. o altre Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Veneto ex L.R. 60/1993, Associazione Italiana Allevatori, nonché F.I.S.E. e Associazioni ornitologiche o comunque dalle precedenti riconosciute e Pro-Loco.
- 2) Possono inoltre essere autorizzate le mostre o concorsi richiesti da Cittadini o altre Associazioni, purchè non comportino l'utilizzo di animali in maniera tale da arrecare situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico e rispettino le disposizioni di cui al successivo art. 16.
- 3) In deroga al disposto di cui al punto 1, l'utilizzo di animali è consentito ai circhi che potranno utilizzarli

solo per spettacoli circensi o rettilari dello spettacolo itinerante.

- 4) Oltre al possesso delle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività di cui ai punti 1 e 2, deve essere richiesta apposita Autorizzazione al Comune di Vicenza nelle forme e nei modi prescritti dal successivo articolo 16.
- 5) Le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla normativa in materia. Per i cani, gatti, conigli, piccoli mammiferi e volatili le dimensioni minime delle gabbie potranno essere fissate o modificate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Settore competente su proposta tecnica del Servizio Veterinario.
- 6) Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
- 7) Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
- 8) Il pavimento di ogni recinto o gabbia non deve essere interamente a rete, ad eccezione dei volatili, e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano arrecare danno agli animali. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
- 9) I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
- 10) E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento

onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;

- 11) Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
- 12) E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
- 13) E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della U.L.S.S. di residenza.
- 14) Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente;
- 15) E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
- 16) E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
- 17) L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della U.L.S.S.. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative;
- 18) Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'U.L.S.S. dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. Il Comune potrà eseguire o richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.

Art. 16 - Rilascio di Autorizzazioni sanitarie per mostre, manifestazioni e spettacoli con detenzione di animali

- 1) Per effettuare mostre, manifestazioni o spettacoli con animali vivi, è necessario richiedere preventivamente il relativo Nulla Osta Veterinario al competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Vicenza, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento, prerequisite indispensabile per il rilascio della successiva autorizzazione.
- 2) La domanda di autorizzazione, accompagnata da dettagliata relazione tecnico - descrittiva, deve essere presentata contestualmente alla richiesta del Nulla Osta Veterinario di cui al punto 1, fermi restando il termine di presentazione fissato in 30 (trenta) giorni.
- 3) Nella relazione di cui al punto 2 devono essere riportati il numero degli animali suddivisi per specie e razza, l'impegno al rispetto incondizionato alle disposizioni del presente Regolamento, il numero e le caratteristiche tecniche dei recinti o gabbie utilizzate, nonché, il piano operativo con le modalità di pulizia delle stesse e dello smaltimento dei rifiuti.
- 4) In sede di rilascio del Nulla Osta Veterinario, le verifiche devono accertare obbligatoriamente con sopralluogo che:
 - a. il richiedente, qualora si tratti di mostra viaggiante, sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
 - b. lo stato di detenzione degli animali sia conforme alla normativa vigente;
 - c. gli animali siano in buono stato di salute e nutrizionale.
- 5) I Cittadini ed Associazioni di cui all'art. 15 punto 2, titolari di mostre, manifestazioni o spettacoli, ai fini delle verifiche delle competenti Autorità Sanitarie devono almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'evento presentare:
 - a. una piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b. l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati e numero di identificazione, la relativa scheda segnaletica per ognuno di essi comprensiva dei

trattamenti sanitari eseguiti; nel caso di cani, deve essere indicato anche il numero di tatuaggio o microchip.

Titolo IV - Trasporto e stabulazione degli animali

Art. 17 - Trasporto

E' fatto divieto di:

- a. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, esposto imprudentemente al sole;
- b. è altresì vietato lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi per più di 2 (due) ore anche se all'ombra e con i finestrini aperti;
- c. trasportare in autovettura o su carrello a rimorchio animali in gabbie che non permettano all'animale di alzarsi e sdraiarsi completamente, salvo che si tratti di mezzi degli Enti preposti al recupero di animali selvatici feriti od in difficoltà per preservarli da ulteriori ferimenti fino alla visita veterinaria;
- d. trasportare o tenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo. Il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati disposti aereatori, esclusi i veicoli adibiti a trasporto per motivi sanitari e di cura.

Art. 18 - Stabulazione

1) E' fatto divieto di:

- a. stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione interamente in rete, ad eccezione dei volatili;
- b. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta ed il rigirarsi su se stessi o sdraiarsi, salvo il parere motivato di un medico veterinario, il quale deve stabilire la data di inizio e di fine trattamento;
- c. mettere gatti alla catena;
- d. mettere cani e gatti in gabbie con pavimentazione in rete;
- e. lasciare cani e gatti chiusi in gabbia, salvo motivata disposizione di un medico veterinario, per più di 12 (dodici) ore consecutive, dopodiché devono essere

fatti uscire all'aperto o in idoneo paddock per fare del moto;

f. mantenere animali selvatici legati o senza la possibilità di un rifugio dove nascondersi. Il rifugio dovrà avere una capienza adeguata al numero degli animali stabulati insieme. Gli animali non in grado di convivere con altri devono avere ognuno la propria gabbia ed il proprio rifugio.

- 2) Si fa obbligo ai detentori di animali selvatici esotici e autoctoni di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie.
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richiede, di accedere ad una vasca di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e/o coricarsi per tutta la sua lunghezza. La vasca deve essere lunga almeno il triplo della lunghezza dell'animale e, nel caso siano stabulati insieme più soggetti, essa deve essere almeno 4 volte la lunghezza dell'animale più grande.

Parte II - Disposizioni speciali

Titolo V - Cani

Art. 19 - Attività motoria e detenzione

- 1) Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
- 2) E' vietata la detenzione di cani in terrazzi o balconi se non conformemente a quanto disposto dall'art. 7 punto 3.
- 3) I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purchè muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti. La superficie di base dell'area non deve essere inferiore a 15 mq e non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie pari ad 1/3. Al di sotto della misura minima prevista il cane può essere detenuto nella proprietà purchè sia garantito, in ogni momento, l'accesso all'abitazione. Nel caso vengano detenuti nella medesima proprietà più di 5 cani in età adulta, dovrà necessariamente essere richiesto il Nulla Osta igienico – sanitario, da rilasciarsi a cura dei Servizi Veterinari competenti per territorio.
- 4) Qualora la proprietà non sia recintata o per soggetti con indole alla fuga o per motivi di sicurezza, è consentito, per periodi di tempo non superiori alle 10 (dieci) ore consecutive, detenere il cane ad una catena di almeno metri 4 (quattro) di lunghezza a scorrere su di un cavo aereo di almeno metri 4 (quattro) avente un'altezza di almeno 2 metri dal terreno. La catena dovrà essere munita di 2 (due) moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
- 5) Anche per i cani tenuti a catena l'allaccio dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 7 punto 12.
- 6) Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 20 - Box

- 1) I box eventualmente posti all'interno delle proprietà private, ai fini di custodire i cani, devono essere idonei dal punto di vista igienico sanitario, atti ad ospitare l'animale nonché a soddisfarne le esigenze psicofisiche.
- 2) Il box deve essere dotato di una cuccia che dia effettivo riparo dalle intemperie e permetta al cane di sdraiarsi; la cuccia non deve essere posta in un avvallamento, ma su un rialzo di terreno o dotata di rialzo artificiale tale da sopraelevarla di almeno 5 cm dal terreno. I box dovranno essere collocati ad almeno 3,5 (tre virgola cinque) metri dal confine della proprietà; in caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benessere del confinante; inoltre, i recinti del box non possono distare a meno di 3 (tre) metri, misurati in senso orizzontale, da superfici finestrate collocate a meno di 7 (sette) metri dalla quota del recinto stesso; sono da escludere dal computo delle distanze le recinzioni di confine, a meno che, le stesse non diventino lato di un box all'interno del quale sono tenuti i cani.

Art. 21 Accesso ai parchi, giardini ed aree pubbliche

- 1) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4
- 2) E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
- 3) E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
- 4) E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, ed in tutte quelle aree che a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

- 5) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
- 6) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
- 7) I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani o comunque di animali che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei suddetti animali e di essere muniti di idonea strumentazione per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni prodotte da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa disposizione non si applica ai cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

Art. 22 Anagrafe canina

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della legge 281/91.
- 2) E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, con l'esclusione di quelli già muniti di tatuaggio ancora leggibile e riconosciuto all'anagrafe canina.
- 3) L'eventuale smarrimento dell'animale deve essere comunicato entro le 48 ore dalla scomparsa all'Ufficio Anagrafe canina dell'ULSS territorialmente competente.

Titolo VI - Gatti

Art. 23 - Gatti liberi e colonie feline

- 1) I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.
- 2) Per "gatto libero" si intende l'animale stanziale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- 3) I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
- 4) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti non di proprietà, la cui cura e sostentamento dipendono direttamente o indirettamente dall'uomo, che vivono allo stato libero e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Al fine di evitare che ogni colonia felina possa costituire un problema sanitario e di igiene pubblica, la stessa deve essere opportunamente riconosciuta e registrata dal Servizio Veterinario dell'azienda ULSS di competenza.

Art. 24 - Compiti dell'Unità Locale Socio Sanitaria

L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali, o altra Associazione animalista e protezionistica riconosciuta, ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

Art. 25 - Cura delle colonie feline

- 1) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline". Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Per poter svolgere la funzione di gattaro o gattara è necessario la partecipazione a corsi di

formazione opportunamente organizzati dalle Associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute eventualmente interessate, con la collaborazione del Servizio veterinario dell'ULSS, e del Comune. I corsi dovranno avere una durata minima di 12 ore suddivise equamente tra i seguenti argomenti: cenni di sanità ed alimentazione animale, nozioni generali di igiene pubblica e comunicazione. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale istituito presso il Settore Servizi Abitativi - Igiene e Sanità Pubblica.

- 2) L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
- 3) I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
- 4) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Unità Locale Socio Sanitaria e gestite con l'eventuale collaborazione dell'Ente Nazionale Protezione Animali e/o delle Associazioni animaliste protezionistiche che ne facciano richiesta. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 5) Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat". Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ULSS di competenza e dopo avere richiesto la collaborazione dell'Associazione protezionistica che ne ha in carico la gestione.
- 6) Gli Enti, le Associazioni iscritte all'albo regionale o i singoli Cittadini possono, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ULSS di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Titolo VII - Volatili

Art. 26 - Detenzione di volatili d'affezione o da compagnia

- 1) Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono potere altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
- 2) Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc... .
- 3) Le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore.
- 4) Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
- 5) Le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.
- 6) Qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno.
- 7) Le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
- 8) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.
- 9) E' fatto assoluto divieto ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di volatili selvatici o esotici, di mantenere questi ultimi legati al trespolo.

Art. 27 - Della popolazione di Columba Livia varietà domestica

- 1) Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, deve essere attuata a cura dei proprietari o dei responsabili la chiusura di tutti i possibili accessi da parte dei volatili all'interno degli stessi immobili, compresi abbaini e soffitte, nonché, provvedere alla rimozione degli accumuli di guano che possono costituire problemi igienico - sanitari.
- 2) E' fatto divieto a chiunque ed in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi di associazioni protezionistiche riconosciute.

Titolo VIII - Animali acquatici

Art. 28 - Caratteristiche degli acquari

- 1) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 2) E' vietato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o strutture ad anfratto idonee a nascondere o mascherare la presenza dei pesci quando lo vogliano al fine di ridurre al minimo lo stress da paura di predazione.
- 3) Gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale. In caso di animali anfibi, gli stessi dovranno avere la possibilità di rimanere emersi tutti contemporaneamente.
- 4) E' vietato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve, aventi un volume inferiore a 8 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.

Art. 29 - Ittiofauna

- 1) E' fatto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) vendere o comunque consegnare animali acquatici da compagnia all'acquirente, non immersi nell'acqua, con esclusione dei molluschi.
- 2) I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza
- 3) Nella parte dei locali, non accessibile al pubblico, ove si commercializzano prodotti vivi dell'ittiofauna ad uso alimentare, i controlli sul benessere animale sono riservati al personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS competente.

Titolo IX - Equidi

Art. 30 - Equidi

- 1) Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate, con l'esclusione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo parere positivo da parte del servizio veterinario dell'ULSS competente alla continuazione dell'utilizzo di dette strutture come ricovero :

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3.6 m x 4.2 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3.6 m x 4.2 m	
	Fattrice + redo	4.8 m x 4.8 m	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3.6 m x 4.2 m	2.4 m x 3.6 m
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	3 m x 3.6 m	2.15 m x 3.35 m
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m -pony-)	3.17m x 3.35 m	1.92 m x 3.35 m

- 2) L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m di media (2.50 m per i cavalli di taglia piccola);
- 3) E' fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
- 4) Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

- 5) La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Vicenza su parere dei Servizi Veterinari dell'ULSS competente, in seguito a motivata richiesta, nel rispetto del benessere degli animali.
- 6) E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
- 7) I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
- 8) I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.
- 9) Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
- 10) I cavalli a fine giornata dovranno essere dissellati.

Titolo X - Roditori, lagomorfi e mustelidi

Art. 31 - Conigli

- 1) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate gabbie col fondo completamente a griglia. La parte del fondo destinata a riposo deve essere fornita di materiale morbido, assorbente e atossico.
- 2) E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce.
- 3) Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
- 4) La superficie minima delle gabbie per la detenzione dei conigli deve rispettare le seguenti dimensioni:

SPECIE ANIMALI: CONIGLIO*	PER GRUPPI FINO A N° ANIMALI		PER ANIMALE IN PIU'	ALTEZZA DELLA GABBIA
Peso	Numero	Superficie mq	Superficie mq	M
Razze nane fino a 2 Kg	1 - 2	0,41	-	0,48
Razze piccole da 2 Kg a 3,5 Kg	1 - 2	0,58	-	0,60

* Queste misure sono intese per 1 - 2 animali socievoli o una coniglia madre con figliate fino al 30° giorno.

- 5) Per i conigli da compagnia è fatto obbligo di vaccinazione contro la mixomatosi

Art. 32 - Furetti

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,6 metri quadri, con un'altezza minima di 0,95 m fino a due esemplari.

Art. 33 - Piccoli roditori

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di almeno 0,72 mq con un'altezza minima di 0,3 m, fino a due esemplari, con un incremento del 50 % per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale una superficie di base minima di 0,36 mq ed un'altezza pari a m 0,90.

Titolo XI – Animali esotici

Art.34 - Detenzione degli animali esotici

- 1) I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo, nonché disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi, comunque aventi la imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
- 2) Nel caso di detenzione di animali esotici che rientrino negli appositi elenchi emanati dalle Autorità preposte o comunque, a rischio di estinzione, dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di accompagnamento.

Titolo XII - Pet Therapy

Art. 35 -" Pet Therapy": attività curative umane con impiego di animali

- 1) Il Comune di Vicenza incoraggia nel suo territorio, collaborando con Enti ed Associazioni specifiche, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali.
- 2) Tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia.
- 3) L'Amministrazione Comunale favorisce la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione, sensibilizzando inoltre le strutture e gli esercizi pubblici, quali ristoranti, alberghi e campeggi ai fini della corretta convivenza uomo animale.

Art. 36 - Requisiti e finalità

- 1) A condurre le attività di Pet Therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere formazione professionale confacente allo scopo e alle finalità delle cure.
- 2) La cura e la salute delle persone in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e della integrità degli animali.
- 3) Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite o di terapie assistite, è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici.
- 4) Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione veterinaria che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di Pet Therapy.
- 5) In nessun caso le loro prestazioni devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti ovvero sfruttamento.
- 6) Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Parte terza - Disposizioni finali

Titolo XIII - Sanzioni e vigilanza

Art. 37 - Sanzioni

- 1) Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, con l'esclusione dell'innosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, c. 7, per le quali si applica la sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00.
- 2) Per la mancanza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 16 si applica la sanzione amministrativa da Euro 75,00 a Euro 450,00, inoltre, è applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o manifestazione con provvedimento del dirigente del settore competente, su segnalazione degli agenti accertatori.
- 3) Per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 13, 14, 15 oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto 1), è applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'attività o manifestazione per giorni 3 (tre) continuativi con provvedimento del dirigente del settore competente, su segnalazione degli agenti accertatori, qualora non siano rimosse le cause che hanno prodotto l'irrogazione della sanzione amministrativa, entro 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione della violazione.
- 4) Gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 11 e 17.
- 5) Nel caso di sequestro amministrativo cautelativo, limitatamente a quanto previsto dall'art. 11 punto 1), viene disposta la confisca con apposita ordinanza ingiunzione. L'animale così confiscato è ricoverato presso il Rifugio del Cane con controllo sanitario.

Art. 38 - Vigilanza

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Locale e al Corpo di Polizia Provinciale, ai Servizi Veterinari dell'ULSS territorialmente competente, alle Guardie Zoofile Volontarie di Enti riconosciuti, aventi i requisiti previsti dalle vigenti normative statali o regionali, ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di competenza.
- 2) Il Comune di Vicenza può richiedere agli organi di vigilanza controlli ed ispezioni ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Titolo XIV - Abrogazione di norme

Art. 39 - Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

In particolare sono abrogati gli artt. 54, 79, 80, 82, 112, 113, 114, 115, 116 del Regolamento di Polizia Urbana e Annona.

Art. 40 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse ed ambulanti, alle innovazioni normative introdotte dal presente regolamento, limitatamente alle situazioni già in essere alla data della sua entrata in vigore, si fissa in 180 giorni il termine concesso per conformarsi alle disposizioni in esso contenute.